

N. R.G. 44042/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**QUINTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **44042/2022** promossa da:

**TECNIMONT S.P.A.** (C.F. 01628410159), con il patrocinio dell'avv. PALMUCCI NICOLO' e dell'avv. BERGAMASCHI MARCO (BRGMRC82L23D284J) LARGO RICHINI, 6 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO RICHINI N. 6 20122 MILANO presso il difensore avv. PALMUCCI NICOLO'

**ATTORE/I OPPONENTE**

contro

**LMSTEEL CONSULTING SAGL** con il patrocinio dell'avv. BEGALLI SIMONE e elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN, 7 SC.B 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. BEGALLI SIMONE

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso rispettivamente come in atto di citazione e come in comparsa di risposta

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato la Tecnimont s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Lmsteel Consulting SAGL proponendo opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 15695/22 di pagamento della somma di euro 72.050,60 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di competenza in favore della procedura arbitrale prevista nei termini di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dell'Ordine e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo; e nel merito di dichiarare che l'attrice opponente non è debitrice della somma richiesta dalla convenuta opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo; con vittoria di spese.



Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta espressamente aderiva all'eccezione di arbitrato sollevata da Tecnimont s.p.a. nella comparsa di costituzione e risposta e chiedeva di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine per la riassunzione della causa avanti all'arbitro competente con rimessione a quest'ultimo della decisione anche in merito alle spese di lite della presente fase processuale.

Alla prima udienza di comparizione, di cui era stata disposta l'anticipazione in accoglimento dell'istanza del convenuto opposto, le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

In data 9 dicembre 2021, in relazione al progetto, denominato "Kingisepp", TCM e LMSTEEL hanno sottoscritto l'Ordine n. 7500100246, avente ad oggetto l'attività ingegneristica per la realizzazione e lo sviluppo di modelli 3D delle strutture in acciaio L'art. 24 dell'Ordine prevede quanto segue: *"Any dispute arising out of or in connection with the CONTRACT, including those relevant to its validity, execution and termination, which cannot be amicably settled within 60 (sixty) days from the date of notice of either PARTY, shall be settled according to the Rules of the ICC ("RULES") by one or more arbitrators appointed in accordance with the said RULES. The arbitrator(s) shall decide according to the applicable law. The arbitral award shall be final and binding upon the PARTIES. The place of the arbitration shall be Milan. The language of the Arbitration shall be English"*; il cui significato, secondo la condivisibile traduzione proposta da parte opponente e non contestata, è il seguente: *"Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta in via amichevole entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di una delle parti, sarà risolta in base al Regolamento della ICC da uno o più arbitri nominati in conformità al suddetto regolamento. L'arbitro o gli arbitri decideranno in base alla legge applicabile. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese"*

Benché il dato letterale non sia univoco nell'indicare l'esclusività della competenza dell'arbitro/collegio arbitrale, la quale sembrerebbe poter concorrere con quella del giudice ordinario, non vi sono ragioni per discostarsi dall'interpretazione che entrambe le parti hanno inteso attribuire alla norma contrattuale in esame, da essi stessi concordata.

Di talché deve ritenersi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pronunciato da giudice incompetente.

L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per



territorio inderogabile, il provvedimento che l'accoglie ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento. (Cass. Ordin. n. 11764/2016)

Più specificamente, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta-opposta all'indicazione del giudice competente per territorio non comporta l'applicabilità dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo – che, anzi, avrebbe carattere di abnormità – ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. Infatti, la “sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza e l'invalidità del decreto stesso,” “non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, e l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Cass. ordin. 4028/2021)

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. (Cass. Ordin. n. 25939/2021)

Parte convenuta opposta ben poteva dunque avvalersi della tutela monitoria del credito asseritamente vantato e poiché, costituendosi in giudizio, ha aderito all'eccezione d'incompetenza formulata dall'opponente, per avere le parti convenzionalmente deferito ad arbitri in modo esclusivo le controversie relative al loro rapporto contrattuale, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia deferita ad arbitri;

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Milano, 13 febbraio 2023

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola

